

Giovedì 17 Giugno 1999

alle ore 9,30 e 16,30

633^a e 634^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN; BOATO; BOATO. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*). **(3859)**

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LUBRANO di RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. **(3853)**
(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)
- *Relatore* FISICHELLA (*Relazione orale*).

II. Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche:

Nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 195/99 RGNR, n. 2001/98 RGNR, n. 405/99 RG GIP, n. 1421/98 RG GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 112, n. 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203; 2) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 2103; 3) 110, 112, n. 1, 319, 319-*bis*, 321 del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203; 4) 110, 416-*bis*, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice penale.

(Doc. IV-*bis*, n. 4)

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. GIOVANELLI ed altri. – Legge-quadro in materia di contabilità ambientale. **(3116)**
 - SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione. **(3294)**
 - *Relatori* BORTOLOTTO e FERRANTE.
2. BERTONI e DE LUCA Michele. – Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. **(50)**
 - CUSIMANO. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. **(282)**
 - LORETO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri. **(358)**
 - FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri. **(1181)**
 - PALOMBO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri. **(1386)**

– 3 –

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. **(2793-ter)**
- BERTONI. – Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma. **(2958)**
- Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia. **(3060)**
- *Relatori* ANDREOLLI e LORETO.

IV. Discussione di mozioni sull'usura (*testi allegati*).

V. Discussione della mozione n. 383 sul Guatemala (*testo allegato*).

MOZIONI SULL'USURA

PEDRIZZI, MACERATINI, BATTAGLIA, CARUSO Antonino, (1-00406)
VALENTINO, BEVILACQUA, MARRI, PACE, MEDURI. – Il Senato, (28 maggio 1999)
premessò:

che l'usura rappresenta un affare illegale valutato in circa 195.000 miliardi e colpisce, tra gli altri, alcune migliaia di imprenditori l'anno, oltre che decine di migliaia di famiglie;

che nel 1996, secondo stime attendibili riportate in uno studio della Banca d'Italia, il numero delle persone vittime degli usurai ammontava a circa 600.000; in un'altra ricerca del 1997 il volume di denaro impiegato nel settore è stato quantificato in una somma pari a 62.000 miliardi in termini di prestito iniziale, mentre gli usurai sarebbero circa 40.000 («Il Secolo d'Italia» del 10 gennaio 1999);

che le disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante: «Disposizioni in materia di usura», nell'ambito della quale era stata prevista l'istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, si sono rivelate suscettibili di notevoli correttivi poiché i risultati si sono rivelati poco praticabili; inoltre, da più parti si è segnalata la crescita del fenomeno, che ha ormai acquisito dimensioni e caratteristiche che trascendono i confini nazionali;

che il predetto fondo, istituito con una provvista di lire 30 miliardi per gli anni 1996, 1997 e 1998, ha avuto esiti deludenti. In base ai dati acquisiti, infatti, si è calcolato che presso il commissario straordinario per le iniziative antirackett sarebbero pervenute solo 413 richieste di mutui, mentre il comitato che gestisce i fondi avrebbe assunto 401 delibere per poco più di sette miliardi;

che, in particolare, il comitato antiusura, costituito presso l'apposito commissariato governativo e preposto al vaglio delle singole istanze, ha definito positivamente solo 13 casi su 282 esaminati; delle rimanenti 269 domande, pari all'85,8 per cento, ben 174 sono state sospese per mancanza di adeguata documentazione;

che altrettanto scoraggianti sono state le procedure di concessione del credito da parte degli istituti e degli enti bancari, così come poco funzionali si sono rivelate le norme vigenti in materia, soprattutto per ciò che concerne gli accertamenti degli stati patrimoniali in sede di indagine antiusura;

che l'andamento decrescente delle denunce per reati di usura, che avevano raggiunto picchi elevati fino al 1994 e sono calate sensibilmente in questi ultimi anni, lungi dal significare una diminuzione del fenomeno, dimostra che le vittime del fenomeno si rivolgono sempre meno allo Stato a conferma della sfiducia che nutrono nell'azione di contrasto delle forze dell'ordine e della magistratura;

considerato:

che le disposizioni di legge che regolano l'istituto prevedono un ampliamento della platea dei beneficiari originariamente circoscritta ai

soli esercenti attività economica che, essendosi opposti a richieste estorsive, abbiano subito un danno a beni mobili o immobili, ed attualmente estesa dall'articolo 3 del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, a quanti omologo danno abbiano sofferto in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito di associazioni finalizzate a prestare assistenza e solidarietà ai soggetti danneggiati da attività estorsive. Infine, l'articolo 12 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante modifiche agli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, ha stabilito che l'ammontare dell'elargizione vada determinato sulla base, non più soltanto della perdita subita, ma anche del mancato guadagno, all'occorrenza equitativamente valutato;

che la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura», contiene novità significative in ordine: alla previsione della risarcibilità del danno alla persona; al superamento del limite massimo di risarcimento della somma di lire 100 milioni; alla previsione del danno anche sotto forma di mancato guadagno, in conseguenza di situazioni di intimidazione o di condizionamento ambientale determinato dalla mancata adesione alla richiesta estorsiva; alla estensione delle categorie ammesse alla concessione della elargizione delle somme di denaro; alla elargizione a favore di terzi che, in conseguenza dei fatti criminosi – volti a coartare le vittime di richieste estorsive – subiscono un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà e sui quali vantano un diritto reale di godimento;

che la stessa legge, all'articolo 21 prevede l'emanazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione volto: a razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione dell'elargizione a favore delle vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo; a snellire e semplificare le procedure, con particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse celerità e speditezza;

tenuto conto della importanza della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 24 della predetta legge, diretta a consentire anche ai soggetti interessati da eventi dannosi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge di beneficiare delle disposizioni più favorevoli da essa previste, qualora sussistano i relativi requisiti,

impegna il Governo:

ad emanare il regolamento attuativo di cui all'articolo 21 della legge n. 44 del 1999 in tempi più brevi rispetto al limite dei sei mesi previsti;

ad operare l'armonizzazione delle norme – disposte dal citato articolo 21 – stabilite a tutela e sostegno delle vittime dell'estorsione e dell'usura, anche in riferimento all'articolo 24, recante le disposizioni transitorie e alla lettura interpretativa che di esso è stata fornita in sede di discussione in Commissione giustizia al Senato.

PIERONI, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SALVATO, ROGNONI, MEDURI, MARINO, FIGURELLI, MARCHETTI, BESOSTRI, RESCAGLIO, CIRAMI, SEMENZATO, OCCHIPINTI, FERRANTE, BEDIN, DONISE, DI BENEDETTO, LUBRANO di RICCO, MANCONI, COSTA, POLIDORO, CARELLA, DIANA Lorenzo, GUBERT, SERENA, MANFROI, SARTO, DE MARTINO Guido, BOCO, PETTINATO, CORTIANA, BORTOLOTTA. – Il Senato,

(1-00407)
(1° giugno 1999)

considerato:

che la normativa per contrastare l'usura e l'estorsione che ha come riferimento sia la legge n. 108 del 1996 sia la legge n. 44 del 1999 non ha ancora ottenuto gli effetti desiderati dal legislatore e ciò viene dimostrato dal calo delle denunce e delle segnalazioni;

che le procedure da attivare per accedere al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, stabilite dai regolamenti attuativi della legge n. 108 del 1996, sono risultate cavillose, complicate e lente, pertanto la nuova legge in materia prevede l'emanazione di un nuovo regolamento attuativo al fine di snellire e razionalizzare le procedure di accesso;

che questa nuova legge per contrastare il racket e l'usura (la n. 44 del 1999), approvata il 3 febbraio del 1999, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* un mese dopo, un mese che pesa su quei cittadini che attendono con fiducia un ulteriore intervento dello Stato e un mese che si aggiunge ai tempi richiesti per l'emanazione del regolamento attuativo;

che le disposizioni sulla riabilitazione non sempre vengono interpretate allo stesso modo, risulta, infatti, che in alcuni tribunali viene attivata sia la riabilitazione sia la cancellazione dei protesti, mentre in altri rimane il protesto e viene disposta la sola riabilitazione. In quest'ultimo caso non solo non si garantisce l'accesso al credito bancario del soggetto interessato, ma rimane la segnalazione anche nell'albo delle camere di commercio;

che spesso gli istituti di credito rifiutano di riammettere al credito bancario i protestati che sono stati riabilitati dai tribunali, violando le disposizioni dell'articolo 17 della legge n. 108 del 1996;

che l'articolo 16 della legge n. 108 del 1996 prevede la regolamentazione delle attività di mediazione e consulenza finanziaria, mediante la previsione di forme di controllo intese a impedire condotte irregolari, l'istituzione di un apposito albo in cui iscrivere i mediatori finanziari e la punibilità di coloro che esercitano tale attività senza essere iscritti all'albo; ad oggi, a tre anni dall'emanazione della legge, non è stato ancora approvato l'apposito regolamento;

che i fondi per la prevenzione previsti dall'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 sono stati corrisposti ai Confidi e alle Fondazioni antiusura, esauendo l'apposito stanziamento,

impegna il Governo:

ad emanare nel più breve tempo possibile il nuovo regolamento attuativo;

ad attivare iniziative volte a far rispettare dagli istituti di credito le norme vigenti in materia di riabilitazione dei protestati;

a programmare una campagna informativa sul sostegno offerto dallo Stato alle vittime dell'usura e del racket al fine di sensibilizzare

l'opinione pubblica sul fenomeno e al fine di informare gli interessati sugli strumenti messi a disposizione dallo Stato;

a proporre normative che vincolino tutti i tribunali ad un'univoca interpretazione delle disposizioni sulla riabilitazione;

ad emanare nel più breve tempo possibile, superando un'incomprensibile ritardo, il regolamento attuativo previsto dall'articolo 16 della legge n. 108 del 1996;

a rifinanziare il fondo di prevenzione del fenomeno usura prevedendo un ulteriore adeguato stanziamento per il triennio 1999-2001;

a seguire gli sviluppi conseguenti all'attuazione della normativa per contrastare l'usura e l'estorsione.

D'ALÌ, MANFREDI, CORSI ZEFFIRELLI, VEGAS, PASTORE, (1-00408)
LAURO, MAGGIORE, VENTUCCI. – Il Senato, (2 giugno 1999)

considerato:

che la legge 7 marzo 1996, n. 108, meglio nota come legge antiusura, è stata promulgata sull'onda emotiva provocata da una serie di fatti delittuosi prodottisi nell'arco di poche settimane; intendimento del legislatore era individuare tutti gli strumenti, sia repressivi che amministrativi, necessari a rendere rapide ed incisive le iniziative di lotta al mercato del credito illegale;

che la legge n. 44 del 1999 prevede l'emanazione di un nuovo regolamento attuativo per semplificare le procedure di accesso;

che l'elemento essenziale nella lotta antiusura era ed è la collaborazione delle vittime, la denuncia: solo facendo luce sulla rete di accordi e complicità sommerse è possibile una vera iniziativa di contrasto alle organizzazioni criminali che oggi controllano e dominano il mercato clandestino;

che in questo senso, oltre al conforto dato da nuovi strumenti investigativi e dalla individuazione del tasso usurario, risalta nella legge n. 108 del 1996 la costituzione del Fondo di solidarietà, destinato a consentire a quanti hanno collaborato attivamente con le autorità giudiziarie, e con tutti i rischi personali derivanti dalla esposizione a possibili ritorsioni, di risollevarne la propria attività economica;

che il Fondo non rappresenta una nuova forma di assistenza indiretta, ma è progettato quale prestito a tasso zero: le somme erogate, ed assimilabili al danno effettivamente subito dalla dipendenza usuraria, vanno restituite nell'arco di cinque anni;

che il legislatore ha individuato una figura che riduce il meccanismo procedurale all'essenziale: un commissario straordinario del Governo, responsabile diretto della gestione del Fondo ed un comitato tecnico quale supporto per l'esame delle richieste;

che ad esempio, per le questioni relative alle persone colpite dal terremoto in Umbria non vi è stato alcun segnale di «comprensione» da parte del Governo malgrado le promesse fatte;

che la composizione del comitato tecnico che dovrebbe esaminare le richieste non è stata resa pubblica per cui non si conosce l'identità dei suoi componenti, cosicché non è dato distinguere la loro attività con la chiarezza richiesta dagli argomenti di cui si tratta;

che il comma 1 dell'articolo 6 della legge di attuazione prevede che il commissario straordinario provvede sulla richiesta di concessione entro quindici giorni dalla ricezione del parere del pubblico ministero e al comma 6 dell'articolo 14 della legge del 7 marzo 1996 n. 108 che il commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere del comitato; in entrambi i casi i dettati di legge sono stati regolarmente ignorati come risulta da diversi casi,

impegna il Governo:

ad emanare nel più breve tempo possibile il regolamento attuativo previsto dall'articolo 16 della legge n. 108 del 1996 e dalla legge n. 44 del 1999;

ad aprire un tavolo di confronto permanente tra l'ufficio del commissario straordinario del Governo ed i rappresentanti delle associazioni vittime dell'usura e di tutte le associazioni rappresentative;

a trasformare la struttura del comitato tecnico in modo tale da prevedere la presenza tra i componenti di rappresentanti di associazioni impegnate nel campo della lotta al fenomeno dell'usura;

a prendere in considerazione le richieste di anticipazione previste all'articolo 3, comma 1, del regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 che sono sistematicamente disattese o sottoposte a istruttorie che tradiscono gli scopi ed il disposto legislativo;

ad aderire a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 della legge di attuazione e cioè che l'importo del mutuo venga commisurato all'ammontare del danno subito, mentre l'unico mutuo concesso ha considerato un danno economico ridotto di almeno dieci volte rispetto al reale;

a rispondere alle legittime attese di chi soffre l'umiliazione dello *status* di usurato ed ha avuto il coraggio di denunciare i fatti, rispondendo alle sollecitazioni di una legge dello Stato, e proporre una campagna informativa sul sostegno offerto dallo Stato alle vittime dell'usura e del *racket* per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno.

MOZIONE SUL GUATEMALA

SALVATO, SCOPELLITI, DE LUCA Athos, SALVI, MILIO, (1-00383)
PINTO, CIRAMI, RUSSO SPENA, MARCHETTI, PERUZZOTTI, (20 aprile 1999)
CALLEGARO, CARUSO Antonino, MANIERI. – Il Senato,

premessi:

che il Guatemala ha vissuto 36 anni di terrore e di violenze politiche che hanno causato 150.000 morti e più di 50.000 scomparsi; soltanto tra il 1980 ed il 1984 440 comuni e villaggi sono stati distrutti ed 1.500.000 di persone sono state sradicate dalle loro comunità originarie e costrette alla fuga dalla loro terra; l'accordo di pace tra la URNG (Unitad revolucionaria nacional guatemalteca) ed il Governo è stato definitivamente firmato a Città del Guatemala il 29 dicembre 1996 dopo più di due anni di negoziati;

che sin dal 19 settembre 1994 si era insediata in Guatemala la United Nation observation mission (MINUGUA) con compiti di verifica del rispetto dei diritti umani nel paese; ora il suo mandato è stato esteso alla verifica del rispetto degli accordi di pace;

che il Governo e l'URNG si accordarono, sin dal 23 giugno 1994 ad Oslo, per creare la Commissione di chiarimento storico (CEH), ossia un soggetto indipendente che, senza alcuna finalità giudiziaria, facesse emergere la verità storica sul conflitto armato iniziato nel 1962; la Commissione, composta da 272 persone di 33 nazioni diverse, oltre che da 129 guatemaltechi, e guidata da due guatemaltechi e dal giurista tedesco Christian Tomuschat, ha concluso e pubblicato i suoi lavori il 25 febbraio 1999; i lavori della Commissione sono potuti andare avanti grazie al contributo, oltre che del governo guatemalteco, anche di quasi tutti i paesi dell'Unione europea (Italia compresa), degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone, oltre che delle Nazioni Unite (il supporto logistico è stato messo a disposizione da Minugua);

che il documento finale della CEH intitolato «Memoria del silenzio» ha fatto luce sulle violazioni dei diritti umani nei 36 anni di conflitto armato; il rapporto è composto di 3.400 pagine, 7.338 testimonianze, 7.500 casi di violazioni di diritti umani; la Commissione ha stabilito che il 93 per cento delle violazioni, incluso il 92 per cento delle esecuzioni arbitrarie ed il 91 per cento delle sparizioni forzate ha avuto quali responsabili l'esercito (85 per cento), i corpi di sicurezza e le forze paramilitari e soltanto il 3 per cento l'URNG, ossia la guerriglia; la metà dei casi registrati è avvenuta tra il 1981 ed il 1983; le vittime sono uomini, donne e bambini di tutti gli strati sociali; in termini di appartenenza etnica la grande maggioranza delle vittime è di origine maya;

che il 24 aprile 1998 l'Ufficio dei diritti umani dell'arcivescovo di Città del Guatemala ha pubblicato un analogo rapporto intitolato «Guatemala mai più» su 55.000 casi di violazioni dei diritti umani: 5 casi su 6 sono stati ritenuti di responsabilità dei militari; due giorni dopo è stato ucciso il vescovo di Città del Guatemala Juan Girardi;

che la Commissione di chiarimento storico ha utilizzato testimonianze dirette ed ha investigato utilizzando fonti di natura diversa; le conclusioni finali del lavoro, pubblicate nel rapporto, sono strutturate in tre sezioni complementari: conclusioni generali, conclusioni riguardanti atti che costituiscono violazioni dei diritti umani ed atti di violenza, conclusioni riguardanti il processo di pace e di riconciliazione; nel rispetto del suo mandato la CEH ha emanato una serie di raccomandazioni finali dirette a promuovere la pace e la tutela dei diritti umani in Guatemala;

che la CEH ha evidenziato la natura anti-democratica del governo guatemalteco durante gli anni del conflitto; la sua politica illiberale affondava le sue radici in una struttura economica caratterizzata da una concentrazione delle ricchezze produttive nelle mani di una minoranza; lo Stato ha difeso nel tempo questa struttura, trasformandosi in garante delle esclusioni sociali, delle violenze e di un diffuso razzismo nei confronti della popolazione indigena;

che la CEH ha concluso che durante il conflitto armato il governo ha contribuito alla creazione di un complesso apparato repressivo diretto dai militari che ha sostituito l'azione giudiziaria dei tribunali;

che la CEH ha anche sostenuto che il violentissimo conflitto armato interno che ha colpito il Guatemala non è soltanto riconducibile alla guerra fra due parti (Governo e guerriglia); una tale riduttiva interpretazione non terrebbe conto della avvenuta partecipazione dei partiti politici e delle forze economiche al conflitto; fra l'altro la CEH ha denunciato la connivenza con l'apparato repressivo militare di organismi di *intelligence* stranieri (in particolare statunitensi), tanto che lo stesso presidente Clinton ha dovuto, dopo la pubblicazione del rapporto, chiedere pubblicamente scusa al popolo guatemalteco; la CEH ha concluso che lo Stato guatemalteco ha deliberatamente incluso nel concetto di «nemico interno» tutti gli oppositori, democratici o guerriglieri, pacifisti o non, comunisti o non-comunisti; la grande maggioranza delle vittime degli atti illegali commessi dallo Stato erano civili, e non combattenti guerriglieri;

che la CEH ha confermato che un gran numero di bambini è stata vittima di esecuzioni arbitrarie, sparizione forzata, tortura, stupro; il conflitto ha fatto sì che moltissimi bambini fossero abbandonati in quanto orfani, specialmente gli appartenenti alla popolazione maya; che la CEH ha verificato che il 25 per cento delle violazioni dei diritti umani ha colpito le donne, uccise, torturate o stuprate;

che dal 1978 al 1983 lo Stato, sopravvalutando il ruolo di supporto delle comunità maya alla guerriglia, ha intrapreso una indiscriminata azione di aggressione provocando massacri indiscriminati e brutali, avvalendosi delle violenze commesse dalle PAC, strutture paramilitari create dall'esercito; centinaia sono i casi riscontrati dalla CEH di civili costretti, sotto minaccia armata di componenti delle PAC, a stuprare donne, torturare o mutilare corpi ed uccidere; nel paese negli anni del conflitto ha regnato l'impunità;

che fra il 1981 ed il 1983 1.500.000 di persone furono costrette a lasciare le loro case; gran parte di esse facevano parte del gruppo etnico dei maya o erano ladini; 150.000 persone sono fuggite in Messico; questa gran massa di profughi ha visto la loro terra depredata e confi-

scata e le loro proprietà distrutte; veniva offerta l'amnistia a coloro i quali accettavano di reinsediarsi nei territori controllati dall'esercito o dalle PAC;

che la CEH ha affermato che il governo del Guatemala è stato direttamente responsabile anche delle azioni delle forze paramilitari e delle PAC, poiché ha contribuito alla loro formazione o quanto meno era a conoscenza del loro operato;

che la CEH ha registrato 626 massacri di comunità maya attribuibili all'esercito o alle PAC; le azioni repressive sono descritte nel rapporto e sono caratterizzate da una particolare crudeltà (uccisioni di bambini, amputazioni di arti, persone bruciate vive, estrazione delle viscere delle vittime, persone torturate per giorni sino all'agonia, apertura violenta delle gambe di donne in stato di gravidanza ed altre atrocità); i diritti culturali della gente di etnia maya sono stati calpestati, i loro luoghi di culto ed i loro simboli culturali distrutti;

che la CEH ha concluso che in Guatemala le sparizioni forzate, le esecuzioni arbitrarie e lo stupro fossero pratiche sistematiche; dopo aver analizzato cosa accadde in alcune regioni (Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz) la CEH ha concluso che gli atti compiuti sistematicamente dal governo del Guatemala contro il popolo maya avevano l'intento di distruggere in tutto od in parte questo gruppo etnico, la sua vita e la sua storia; tali atti, secondo la CEH, sono qualificabili come atti di genocidio in base alla Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, adottata dalle Nazioni Unite il 9 dicembre del 1948 e ratificata dal Guatemala il 30 novembre del 1949; la CEH ha sostenuto che la responsabilità per le ripetute e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate a danno di civili inermi gravava sul capo delle forze armate, sul Presidente della Repubblica, sul comandante in capo dell'esercito, sul Ministro della difesa e su tutte le più alte cariche governative di quegli anni;

che Rios Montt, ex generale e capo del governo negli anni più bui del conflitto, guida attualmente l'opposizione politica nella sua qualità di capo del Fronte repubblicano guatemalteco ed intende presentare candidati alle prossime elezioni politiche generali;

che gli atti di violenza attribuibili alla guerriglia sono pari al 3 per cento del totale contro il 93 per cento di responsabilità governativa (il restante 4 per cento non è stato possibile attribuirlo ad alcun responsabile) e la CEH sostiene che non sono quantitativamente e qualitativamente comparabili con le atrocità compiute dall'esercito;

che la CEH ha formulato, dopo aver consultato 400 persone appartenenti a 139 organizzazioni di vari settori della società civile, una serie di raccomandazioni dirette a rafforzare il processo di pace e di tutela dei diritti umani fondamentali; in particolare ha previsto che siano al più presto adottate:

a) misure concrete per preservare la memoria storica delle vittime;

b) misure risarcitorie e di compensazione per i danni morali e materiali subiti dalle vittime;

c) misure atte a rafforzare una cultura di mutuo rispetto e di osservanza dei diritti umani;

d) misure per rafforzare il processo democratico;

e) altre raccomandazioni per favorire la pace e l'armonia nazionale;

f) misure dirette ad istituire un organismo responsabile per la promozione ed il monitoraggio del pieno rispetto delle precedenti raccomandazioni;

che il Guatemala è un paese multiculturale e multilinguistico, dove il gruppo etnico maya costituisce la maggioranza assoluta della popolazione, pur vivendo in una situazione di marginalità sociale ed economica; i componenti dei gruppi maya sono stati sempre volutamente esclusi da ogni strategia di sviluppo; in Guatemala il 65 per cento delle terre coltivabili appartiene al 4 per cento dei proprietari terrieri; secondo gli studi della Socio-demographical national inquiry l'80 per cento della popolazione vive sotto la linea della povertà e il 49 per cento della popolazione è analfabeta;

che il processo democratico e di sviluppo sano di un paese non può prescindere dal rispetto integrale ed incondizionato dei diritti fondamentali della persona,

impegna il Governo, nel rispetto di quanto drammaticamente accertato dalla Commissione di chiarimento storico, al cui lavoro lo stesso Governo italiano ha dato il suo contributo:

a condizionare ogni aiuto economico italiano o comunitario al rispetto ed alla implementazione delle raccomandazioni della CEH da parte del governo guatemalteco in ordine alla garanzia della pace e dei diritti umani;

ad intraprendere una immediata iniziativa diplomatica, anche in stretta connessione con gli altri paesi dell'Unione europea, affinché tutti i punti costituenti oggetto delle raccomandazioni della CEH siano rispettati ed attuati al più presto dal governo guatemalteco;

a fornire un contributo economico alla «Fondazione per la pace e l'armonia», organismo previsto dalla CEH con le funzioni di garantire la promozione ed il monitoraggio della implementazione delle raccomandazioni della Commissione, ed a chiedere alla Commissione europea di assicurare anch'essa un supporto finanziario;

ad intraprendere una iniziativa politica e diplomatica diretta a chiedere al segretario generale delle Nazioni Unite di prorogare il mandato di Minugua affidandogli i compiti previsti dalla CEH, di nominare un proprio rappresentante che operi nella «Fondazione per la pace e l'Armonia», di stabilire un meccanismo internazionale diretto ad assicurare supporto tecnico e canali di finanziamento della comunità internazionale alla Fondazione;

ad inviare una propria delegazione parlamentare in Guatemala il prossimo novembre con il compito di osservare e monitorare le elezioni politiche generali.